



COMUNE di CECINA

Deliberazione del Consiglio Comunale

n° **47** del 12/06/2020

Adunanza seduta pubblica

Oggetto:

Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2020 - Approvazione.

L'anno **duemilaventi**, e questo giorno **dodici** del mese di **giugno** alle ore **15:00 e ss.** convocato con appositi avvisi, si è riunito nella Sala delle adunanze, il **Consiglio Comunale**.
All'esame del punto all'ordine del giorno risultano presenti i seguenti consiglieri

- | | | |
|----|--------------------------|-------------|
| 1 | Lia Burgalassi | Consigliere |
| 2 | Mauro Niccolini | Consigliere |
| 3 | Elena Benedetti | Consigliere |
| 4 | Sabrina Giannini | Presidente |
| 5 | Aurora Crecchia | Consigliere |
| 6 | Beatrice Bensi | Consigliere |
| 7 | Gian Luca Benetti | Consigliere |
| 8 | Domenico Mimmo Di Pietro | Consigliere |
| 9 | Matteo Ferrini | Consigliere |
| 10 | Flavia Bellani | Consigliere |
| 11 | Federico Pazzaglia | Consigliere |
| 12 | Lorenzo Gasperini | Consigliere |
| 13 | Andrea Quiriconi | Consigliere |
| 14 | Chiara Franchi | Consigliere |
| 15 | Chiara Tenerini | Consigliere |
| 16 | Michele Ferretti | Consigliere |
| 17 | Samuele Lippi | Sindaco |

Presenti	Assenti
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
X	-
-	X
X	-
-	X
X	-
15	2

Partecipa il Segretario Generale dott. Antonio Salanitri incaricato della redazione del verbale.

Si dà atto che la consigliera F. BELLANI partecipa mediante collegamento informatico in videoconferenza da remoto con le modalità di cui al provvedimento della Presidente del Consiglio comunale del 12.05.2020, pubblicato all'albo on line del Comune (reg. n. 876/2020).

Si dà atto altresì che sono presenti gli assessori A.G. COSTANTINO, M.G. ROCCHI, L. VALORI, D. ZUCCHERELLI e G.BULICHELLI

La sig.ra Sabrina Giannini nella sua qualità di Presidente del Consiglio, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);

Visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge, che rinvia al 31 luglio 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;

Visto da ultimo il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 con particolare riferimento all'art. 138 in materia di termini di approvazione delle aliquote IMU;

Considerato che ai sensi del comma 738 dell'art. 1 della L. n. 160/2019:

- a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

Dato atto che la Legge di Bilancio 2020 prevede l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU;

Verificato che i Comuni possono diversificare le aliquote nei limiti previsti dalla sopra richiamata normativa;

Vista la Risoluzione n. 1/DF del 18/02/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1 commi 756,757 e 767 della L. n. 160/2019;

Dato atto che permane la quota pari allo 0,76 per cento riservata allo Stato per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Preso atto dell'abolizione del versamento della prima rata dell'IMU 2020 per il settore turistico e della previsione circa il ristoro ai Comuni delle correlate minori entrate, così come disposto dall'art. 177 del D. L. 19 maggio 2020, n. 34 in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID 19;

Verificato che l'esenzione di cui al periodo precedente, riguarda:

- a) gli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

Considerata la necessità di assicurare il rispetto degli equilibri del bilancio di previsione 2020-2022 come approvato in termini di schema con deliberazione di Giunta Comunale n. 69/2020;

Considerata la necessità di aumentare fino alla misura massima dell'1,14 per cento l'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, verificato che, ai sensi del comma 755 dell'art. 1, L. n. 160/2019, è possibile incrementare l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 dell'art. 1 L. n. 160/2019, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della Legge n. 208/2015;

Ritenuto dunque, ispirandosi ai principi di equità fiscale e capacità contributiva, di determinare le aliquote IMU per l'anno 2020, nelle misure di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,08 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;

- d) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- e) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. e);
- g) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- h) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- i) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- l) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- m) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- n) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate.

Dato atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Acquisito il parere dei revisori dei conti ai sensi dell'art. 239 del T.U.E.L., allegato alla presente, quale sua parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, C. TENERINI

Astenuti: 0

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa:

1. di aumentare fino alla misura del 1,14 per cento l'aliquota IMU relativa alle abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno, in applicazione del comma 755 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;
2. di determinare le aliquote IMU per l'anno 2020, nelle misure di seguito indicate:
 - a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
 - b) 0,08 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - c) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;

- d) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;
- e) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. e);
- g) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- h) 0,9 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- i) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- l) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- m) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- n) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate;
3. di dare atto che per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che la suddetta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
4. Di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze secondo le modalità ed entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia;

Inoltre

IL CONSIGLIO COMUNALE

rilevata l'urgenza di provvedere per il prosieguo delle relative procedure,

Consiglieri presenti e votanti : n. 15

Con votazione favorevole a scrutinio palese per alzata di mano articolata come segue:

Favorevoli: 11

Contrari: 4 A. QUIRICONI, L. GASPERINI, F. PAZZAGLIA, C. TENERINI

Astenuti: 0

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ALLEGATI - **parere revisori** (impronta:
88E5DE06C31B4D7EA615EDC4E755993ECABA56B8FA2801F9265488FD344A9937)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Sabrina Giannini

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Antonio Salanitri

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 6 del 21/05/2020

OGGETTO: Parere su proposta di delibera del Consiglio Comunale relativa all' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2020 - .

Il giorno 21 del mese di Maggio dell'anno 2020, alle ore 18,10 si è riunito – in videoconferenza - il Collegio dei Revisori dell'Ente, nelle persone di:

- Dott. Emilio Mantovani – presidente;
- Dott. Silvano Nieri – membro effettivo;
- Rag. Luca Stella – Membro effettivo;

per esprimere il parere di propria competenza sulla proposta di delibera richiamata in oggetto, ai sensi dell'art. 239 del Dlgs 267/2000.

premesse

- che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della L. n. 160/2019;

- che la Legge di Bilancio 2020 prevede l'unificazione IMU-TASI cioè l'assorbimento della TASI nell'IMU;

- che conseguentemente è possibile incrementare la precedente aliquota massima Imu (1,06%) sino alla misura dell'1,14%;

- che con la proposta di delibera in oggetto il Consiglio Comunale intende rideterminare le aliquote IMU per l'anno 2020, nelle misure di seguito indicate:

- a) 0,0 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3bis, del D. L. n. 557/1993, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 133/1994;
- b) 0,08 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- c) 0,1 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in locazione nel rispetto del protocollo di intesa degli affitti "concordati" tra le associazioni inquilini e proprietari ex artt. 2, 4 e 5 L. 431/98, con decorrenza dalla data di stipula e dietro presentazione di specifica dichiarazione da parte del soggetto passivo;
- d) 0,6 per cento per gli immobili adibiti ad abitazione principale (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze;

- e) 0,7 per cento per le abitazioni e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado, che le utilizzano come abitazione principale. Ciò a condizione che il comodante non possieda altre abitazioni oltre a quella destinata ad abitazione principale;
- f) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato d'uso a soggetti diversi dai parenti in linea retta o collaterale fino al secondo grado o comunque non rientranti nella fattispecie di cui alla precedente lett. e);
- g) 1,06 per cento per le abitazioni e relative pertinenze locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- h) 0,90 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio locati;
- i) 1,06 per cento per gli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali, industriali e d'ufficio sfitti e non utilizzati per finalità d'impresa o altra professione;
- l) 1,06 per cento per le aree fabbricabili;
- m) 1,14 per cento per abitazioni e relative pertinenze a disposizione o locate con contratti per effetto dei quali la detenzione del locatario risulta non superiore a sei mesi nel corso di un anno;
- n) 0,76 per cento applicabile in via residuale a tutte le fattispecie imponibili diverse da quelle sopra elencate.

Considerato che:

- le aliquote stabilite sono conformi alle norme vigenti;
- risultano rispettate le relative disposizioni in materia;

tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori visti anche:

- il Dlgs 267/2000;
- lo statuto del comune;
- il regolamento di contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati ai sensi dell'art. 49, c. 1 del Dlgs 267/2000;

esprime

parere favorevole alla proposta di **delibera del Consiglio Comunale relativa all' Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione per l' anno 2020 - .**

La riunione è tolta essendo le ore 19,15

I REVISORI DEI CONTI
Emilio Mantovani
Nieri Silvano
Luca Stella

Firma apposta digitalmente



COMUNE di CECINA
(Provincia di Livorno)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2020/159 del 25/05/2020

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2020 - Approvazione.

Il responsabile del Servizio Servizi Finanziari Tributi e Personale, esprime

PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 25/05/2020



COMUNE DI CECINA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Ex articolo 49 comma 1 e 147bis del D.lgs. n.267/2000)

Proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 2020/159 del 25/05/2020

Oggetto: Imposta Municipale Propria (I.M.U.) – Aliquote e detrazione anno 2020 - Approvazione.

Il Responsabile dell'Area Servizi Finanziari,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

per quanto di competenza sulla proposta di deliberazione in oggetto specificata.

Cecina 25/05/2020

Il Responsabile

(dott. Mirko Cantini)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.